

Aspetti giuridici: sintesi degli interventi

Le caratteristiche delle imprese benefit

Prof. Massimo Bianca¹

1. Lo scopo generale della normativa: alla ricerca della sostenibilità e della competitività (e forse anche di un primato a livello europeo?)

La sensibilità nei confronti di una gestione imprenditoriale che tenga sempre in maggior considerazione le tematiche ambientali e sociali è andata gradualmente crescendo negli ultimi anni. Prendendo ad esempio normative emanate negli USA, il nostro legislatore, primo in Europa, ha introdotto con la società benefit uno strumento di diritto societario istituzionalmente vocato ad un esercizio dell'attività di impresa che si coniughi al perseguimento di finalità di sostenibilità imprenditoriale. Nell'ottica di un'ampia diffusione, è prevista la possibilità a società già esistenti, così come società di nuova costituzione, di adottare la qualifica benefit. Le relative previsioni normative sono contenute nella c.d. legge di stabilità del 2016, ai commi dal 376 al 384 dell'unico articolo che la compone.

Siffatta collocazione non rende giustizia alla fattispecie. L'introduzione nella legge di stabilità estemporanea può condurre a pensare che il legislatore, nel varare la nuova qualifica societaria, abbia privilegiato la velocità rispetto alla ponderazione.

2. Cenni alla diffusione del fenomeno

Le prime indagini statistiche mostrano, nel contesto italiano, una netta prevalenza tra le società benefit di s.r.l. di dimensioni contenute e con compagini sociali ristrette. Ci sono comunque alcune rilevanti eccezioni tra società di dimensioni rilevanti (Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit) (Illy Caffè s.p.a.), anche operanti nel settore bancario (CiviBank). Il fenomeno è in termini assoluti limitato, ma in costante crescita.

La dimensione delle imprese che hanno sfruttato questa possibilità e le forme giuridiche da esse rivestite sono di rilievo, specie considerando che i temi correlati della responsabilità sociale d'impresa e, più recentemente, dell'agire sostenibile sono normalmente sviluppati con riferimento alla grande impresa azionaria.

3. Aspetti strutturali della società benefit:

3.1. La società benefit non è nuovo tipo, ma una qualifica che si innesta sui tipi societari di diritto comune

Secondo unanime dottrina la società benefit non costituisce un nuovo tipo societario.

Tale pacifico orientamento va ribadito anche in seguito all'emanazione di una successiva norma agevolativa dedicata alle società benefit, nella quale il legislatore utilizza il termine «trasformazione» per descrivere il passaggio da società ordinaria a benefit: si tratta, a ben vedere, di utilizzazione del termine menzionato in modo atecnico.

Ne deriva che l'acquisizione della qualifica benefit non integra trasformazione, ossia cambiamento del tipo societario.

¹ Professore ordinario di Diritto Commerciale, IUSLIT, Università di Trieste

3.1.1. L'indicazione della qualifica benefit nella ragione o denominazione sociale è meramente facoltativa

Il carattere facoltativo, non obbligatorio, della segnalazione della qualifica benefit nella denominazione sociale testimonia la ricaduta essenzialmente reputazionale dell'acquisizione della stessa.

3.2. Lo scopo di beneficio comune generale e speciale

La formulazione dello scopo di beneficio comune contenuta nella relativa disciplina è ampia, facendo riferimento la legge di stabilità per il 2016 a «una o più finalità di beneficio comune» (comma 376) «indicate specificatamente nell'oggetto sociale» (comma 377), intendendosi per beneficio comune «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi» (comma 378), che costituiscono lo scopo di beneficio comune speciale, insieme all'obbligo di operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente» (comma 376), che costituisce scopo di beneficio comune generale.

Ne deriva una rilevante variabilità delle attività di beneficio comune, e, stando ai dati finora emersi dalla prassi, una tendenza ad una identificazione non precisa degli scopi.

3.3. Le ricadute dello scopo sugli obblighi gestori

La legge istitutiva espressamente deduce dall'inosservanza dell'obbligo di bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli stakeholders la configurabilità di un possibile inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

Molteplici questioni sorgono, pertanto, in merito all'esatta individuazione delle fattispecie di responsabilità. Si fa riferimento ad una Benefit Judgement Rule che costituirebbe l'adattamento nel caso di specie della più generale Business Judgement Rule, ossia una regola volta a regolare il sindacato giurisdizionale sull'attività gestoria.

3.4. La rendicontazione dell'attività volta al beneficio comune

A norma del comma 382 della legge di stabilità 2016, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, nella quale dovranno essere descritti gli obiettivi, le azioni attuate per perseguirli e la valutazione dell'impatto generato.

Oltre alle questioni relative al contenuto della relazione, in parte affrontate nell'Allegato 4 alla legge di stabilità 2016, sussistono numerose implicazioni di natura sostanziale e procedimentale derivanti dall'obbligo normativo di allegare la relazione annuale al bilancio d'esercizio. Si tratterà, infatti, sotto il profilo sostanziale, di appurare quale possa essere il rilievo delle eventuali carenze della c.d. relazione benefit, e in particolare se, oltre a costituire fattispecie di pubblicità ingannevole, esse possano interferire con l'informazione contenuta nel bilancio d'esercizio. Dal punto di vista procedimentale, dovranno definirsi le modalità di deposito della relazione al registro delle imprese e le conseguenze in caso di inadempimento dei relativi obblighi.

4. La modifica statutaria necessaria nel caso una società preesistente voglia acquisire la qualifica: disciplina e conseguenze, in particolare in merito al diritto di recesso dei non consenzienti

La norma relativa all'acquisizione della qualifica benefit si limita a rinviare alle discipline di volta in volta applicabili a seconda del tipo societario di appartenenza.

Un profilo di non secondario rilievo è dato dalla configurabilità o meno del diritto di recesso a favore dei soci non assenzienti a tale modifica statutaria.

Gli esiti dell'applicazione delle norme relative a società di persone, s.r.l. e s.p.a. non risultano sempre univoci.

Nel contesto delle società di persone, si può, infatti, dubitare che una simile modifica contrattuale, ovviamente se consentita a maggioranza dal contratto sociale, possa integrare la giusta causa di recesso prevista dall'art. 2285 c.c.

Nel contesto azionario, la modifica dell'oggetto richiesta dalla legge contestualmente all'acquisizione della qualifica benefit dovrà essere vagliata alla luce del carattere rilevante della modifica stessa richiesto dall'art. 2437 lett a, c.c., da appurare confrontando l'oggetto sociale prima e dopo la modifica. Ulteriore fattispecie di recesso potrà poi sorgere dall'applicazione dell'art. 2437 lett g, c.c., se l'acquisizione della qualifica si accompagni a delibere modificative dei diritti di voto o partecipazione degli azionisti.

Nel contesto delle s.r.l., la modifica dell'oggetto richiesta dalla legge contestualmente all'acquisizione della qualifica benefit genererà il diritto di recesso se si ritenga che la differenza di formulazione dell'art. 2473 c.c., che si riferisce semplicemente alla modifica dell'oggetto sociale, rispetto alla corrispondente fattispecie di recesso dalla s.p.a. non sia un difetto di coordinamento, ma implichi la configurabilità del diritto in esame in ogni ipotesi di modifica dell'oggetto, a prescindere dalla sua rilevanza.

5. La sostanziale assenza di benefici normativi in relazione alla qualifica benefit (e le relative, limitate eccezioni) e la spinta reputazionale

La principale eccezione all'assenza di benefici normativi connessi alla qualifica benefit è il credito di imposta per le spese di costituzione o acquisizione della qualifica. Si riporta di seguito la norma: art. 38-ter, primo comma (rubricato "Promozione del sistema delle società benefit"), introdotto dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), che prevede «un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020».

In sede di conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis è stato modificato l'art. 38-ter, primo comma, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo una durata fino al 31 dicembre 2021 dell'agevolazione (vedi art. 19 bis decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106)

L'incentivo ora è scaduto (termine ultimo il 15 giugno 2022), e, a quanto consta, non prorogato, pur essendolo già stato una volta, e non potendo, di conseguenza, escludersi ulteriori interventi di settore.

Ulteriore eccezione all'assenza di benefici normativi (peraltro non esclusiva alle società benefit): premialità nei bandi pubblici, estesa anche a società diverse dalle società benefit ma operanti in modo trasparente e responsabile (art. 83, comma decimo, terzo periodo, e 95, comma tredicesimo, del Codice dei contratti pubblici).

La spinta reputazionale è, pertanto, il principale vantaggio perseguito. Essa è confermata dal possibile rilievo in termini di pratica commerciale scorretta del mancato adempimento degli obblighi specifici: se all'acquisizione della qualifica benefit non fa seguito il concreto perseguimento dei relativi obblighi, è previsto espressamente dalla legge istitutiva l'intervento sanzionatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Dalle esperienze di altri ordinamenti alle prime esperienze delle legislazioni regionali

Prof. Paolo Butturini²

1. La nascita delle Benefit Corporations negli USA e la diffusione delle normative statali

Il fenomeno delle società benefit è nato negli Stati Uniti, in buona parte grazie all'attività promozionale del modello societario in esame svolta dalla no profit B-Lab, tra l'altro ispiratrice della normativa uniforme contenuta nella Model Benefit Corporation Legislation.

Le normative statali in materia si sono diffuse molto rapidamente a partire dal 2010; attualmente, la larga maggioranza degli stati confederati (37) ha introdotto regole specifiche.

L'analisi non si può, del resto, limitare alle Benefit Corporations, dovendo tenere conto anche delle norme relative alle Benefit Limited Liability Companies, nonché, per quanto di interesse, alla Limited Liability Company ordinaria.

2. Alcuni dati sulla diffusione delle società e delle normative e alcuni possibili criteri di scelta degli ordinamenti da esaminare

Allo stato, la diffusione delle Benefit Corporations le rende fenomeno limitato, ma probabilmente destinato nel volgere di pochi anni ad acquisire un certo rilievo, alla luce dei notevoli tassi di crescita.

Si tratta, per lo più, di società di piccole dimensioni e che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, non potendosi però escludere che aumenti il numero di società di dimensioni rilevanti e facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, per il momento in numero ridotto ma a loro volta in crescita.

Allo scopo di selezionare gli ordinamenti statali rilevanti, un criterio può essere quantitativo, ossia tenendo conto del numero di Benefit Corporations effettivamente costituito. Un ulteriore criterio è quello qualitativo, legato all'importanza degli stati nel contesto del diritto societario. Utilizzando in modo congiunto questi criteri, risulta necessario e sufficiente, a questi fini introduttivi, soffermare l'analisi sulla Model Benefit Corporation Legislation, proposta dalla no profit B-Lab e adottata da diversi stati, anche connotati da un rilievo quantitativo delle costituzioni di BC, e sulla disciplina del Delaware, stato pilota nel campo del diritto societario statunitense, la cui normativa ha pure costituito modello di riferimento per altri stati.

3. Model Benefit Corporation Legislation: profili principali

3.1. Beneficio generale o beneficio speciale?

² Professore associato di Diritto commerciale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona

La Model Benefit Corporation Legislation, sulla falsariga della quale si sono poi mosse la maggior parte delle discipline nazionali statunitensi, non ha imposto alle Benefit Corporations la previsione di uno scopo benefit specifico, normalmente solo opzionale, ritenendo, in tal modo, di poter prevenire fenomeni di c.d. greenwashing, consistenti nel curare scopi eccessivamente ristretti trascurando altre importanti istanze sociali.

3.2. Maggioranza per la conversione in Benefit Corporation

L'acquisto o la perdita dello status di Benefit Corporation deve essere approvato da un quorum qualificato, pari ai due terzi delle azioni con diritto di voto.

3.3. Obblighi degli amministratori e responsabilità

Gli amministratori, nell'adempimento dei loro obblighi, e nell'ottica di garantire il miglior interesse della società, devono considerare gli effetti di ogni azione od omissione sugli azionisti, sui dipendenti e i fornitori, sui consumatori, sulle comunità in cui operano la società, le sue controllate o i suoi fornitori, sull'ambiente, sugli interessi di breve e lungo termine della società.

Salve specifiche previsioni statutarie, l'amministratore non sarà personalmente responsabile per danni derivanti da azioni o omissioni che non siano derivate da interessi personali, né dal mancato raggiungimento dello scopo benefit generale o specifico.

La considerazione degli interessi ulteriori a quello lucrativo rispecchia, almeno in parte, un'ottica adottata anche in altre normative a proposito delle società ordinarie (es. Companies Act britannico): in particolare per il riferimento agli interessi di breve e lungo periodo della società stessa, fatalmente riguardati anche dalle scelte operate in relazione agli stakeholders esterni.

Di notevole importanza l'espresso esonero da responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi benefit, salve le ipotesi di conflitto di interessi. Analoga previsione è contenuta anche in merito all'assenza di una eventuale responsabilità della Benefit Corporation stessa per il mancato raggiungimento degli obiettivi benefit.

3.4. Rendicontazione

La rendicontazione è su base annuale. Si prevede l'obbligo, per le società benefit non provviste di sito internet, di mettere gratuitamente a disposizione di ogni interessato il report.

4. Delaware Public Benefit Corporation Act: profili principali

4.1. Beneficio generale o beneficio speciale?

La normativa del Delaware, cui si sono poi accodati alcuni altri stati, impone la previsione di uno scopo benefit specifico, in base ad opposti argomenti a quelli spesi a favore del solo scopo generico: l'ambiguità di questo, le difficoltà di attuazione concreta dello stesso e di successiva dimostrazione dei risultati raggiunti.

4.2. Maggioranza per la conversione in Public Benefit Corporation

Nella normativa inizialmente introdotta in Delaware, era richiesto un quorum del 90% capitale sociale per l'acquisizione della qualifica benefit da parte di una società preesistente: presupposto di questa impostazione era la considerazione di questa qualifica come da acquisire preferenzialmente e normalmente in sede costitutiva, non da parte di una società preesistente.

Nel 2015 la disciplina è stata riformata una prima volta, chiedendo per l'acquisto della qualifica benefit un quorum dei due terzi delle azioni con diritto di voto.

Nel 2020, con un'ulteriore riforma, la maggioranza è stata abbassata e il quorum attualmente richiesto è quello ordinario (maggioranza assoluta).

La volontà del legislatore di rendere più semplice per una società preesistente l'acquisizione della qualifica benefit si è ulteriormente tradotta nell'abrogazione della norma che consentiva il recesso ai soci dissenzienti rispetto a tale delibera.

4.3. Obblighi degli amministratori e responsabilità

Gli amministratori devono gestire la società in modo da bilanciare gli interessi lucrativi degli azionisti, i migliori interessi di quanti sono riguardati in modo rilevante dall'attività della società e gli obiettivi benefit specifici identificati dallo statuto. Gli amministratori non hanno, però, specifici obblighi nei confronti di alcuna persona in virtù della connessione degli interessi di tale persona con gli obiettivi benefit. Gli obblighi di bilanciamento degli amministratori si considerano rispettati se la loro condotta è informata e non condizionata da interessi personali. Gli azionisti che rappresentino almeno il 2% del capitale possono esercitare un'azione sociale di responsabilità nel caso non venga rispettato l'obbligo di bilanciamento.

Anche nel caso del Delaware, l'obbligo di bilanciamento tra interessi dei soci ed interessi ulteriori viene sanzionato essenzialmente sul piano interno della responsabilità degli amministratori nei confronti della società, ove configurabile, non sul piano esterno di una eventuale, ed espressamente esclusa, responsabilità nei confronti del terzo in ipotesi danneggiato dal mancato perseguimento degli obiettivi benefit.

4.4. Rendicontazione

La rendicontazione è su base biennale, non annuale; una maggior frequenza del report potrà, tuttavia, essere richiesta dallo statuto.

A favore di questa impostazione, si è osservato come l'adozione di un orizzonte temporale più lungo di quello annuale possa essere utile per una effettiva verifica degli effetti benefici dell'attività d'impresa, che spesso emergeranno nel contesto di relazioni durature tra la società e la comunità di riferimento.

Rimessa all'autonomia statutaria, e non obbligatoria, la previsione della disponibilità per il pubblico del report, privilegiando l'interesse ad attrarre società più che l'interesse a proteggere in modo chiaro le istanze informative di quanti entrano in contatto con la società benefit.

5. Ulteriori forme societarie da considerare: Benefit Limited Liability Companies e Limited Liability Companies ordinarie (cenni)

Bastano alcuni cenni su questi ulteriori strumenti utilizzabili dall'imprenditore che abbia anche finalità sociali, oltre che lucrative.

Il fulcro della questione è dato dalla possibilità, prevista da molte normative nazionali, che le Limited Liability Companies perseguano qualsiasi scopo legalmente consentito, quindi anche scopi non puramente lucrativi. La flessibilità di queste società, già a partire dal profilo che nel nostro linguaggio giuridico chiameremmo causale, le rende potenziali veicoli per l'esercizio di attività imprenditoriali non esclusivamente lucrative. È discussa, di conseguenza, la stessa utilità delle norme relative alle Benefit Limited Liability Companies, criticate da chi ne sottolinea il carattere non necessario, difese, viceversa, da chi rileva come possano costituire un modo per rendere agevolmente riconoscibile l'orientamento anche sociale dell'impresa collettiva che adotta tale modello.

6. Le normative locali (in senso lato) di agevolazione negli USA: cenni

Si registrano casi isolati di norme (di applicazione locale) che pongono agevolazioni a favore delle Benefit Corporations: è prevista (da parte della città di San Francisco) una norma di favore per le Benefit Corporations californiane nella conclusione di contratti con il governo; nonché un credito di imposta (Sustainable Business Tax Credit), per un importo di 4000\$ e per un limitato numero di imprese, certificate da B-Lab come B Corps, previsto da parte della città Philadelphia.

Alcuni ulteriori interventi settoriali sono stati poi promossi da università private.

7. La normativa regionale della Puglia

La fattispecie Società Benefit Pugliese è per certi versi singolare, perché si riferisce a società aventi sede legale o operativa in Puglia, al contempo ponendosi l'obiettivo di favorire la diffusione di società benefit nel territorio, che a ben vedere non è perseguito nel caso di sola sede legale nello stesso, e sede operativa altrove.

La disciplina è, invece, in parte in linea con altri interventi già registrati a livello comparatistico e di legislazione nazionale (in particolare, la previsione di specifiche misure premiali in bandi regionali), in parte singolare (il marchio regionale è una novità, e non si capisce, almeno al momento, in assenza del provvedimento della Giunta

regionale, come potrà poi essere utilizzato dalle società, ossia se andrà ad integrare la denominazione sociale o se sarà apposto a prodotti o servizi).

La facile riconoscibilità delle società benefit è, anche sul piano comparatistico, esigenza che emerge spesso; non consta, finora, che sia stata affrontata in altre legislazioni per mezzo di strumenti diversi dalla denominazione del tipo societario.